


COMUNE DI CIVITA D'ANTINO
PROVINCIA DI L'AQUILA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA



Verbale n. 01
del 19.02.2019

OGGETTO: Parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 19 comma 8 della Legge 448 del 28/12/2001, **sulla proposta di deliberazione della G.C. n. 12 del 24/01/2019 avente ad oggetto: "Fabbisogno personale 2019/2021"**.

In data odierna, il sottoscritto Revisore dei Conti, dopo aver ricevuto, in data 12 febbraio 2019, la richiesta del parere in epigrafe,

vista

la proposta di deliberazione della Giunta Comunale di cui sopra,
premessi che

- l'art. 91 del D.Lgs n. 267/2000 prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, al fine della riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 89 del D.Lgs 267/2000 stabilisce che i Comuni, ferme restando le disposizioni per gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari e nel rispetto dei principi fissati dalla legge stessa, devono determinare le loro dotazioni organiche, l'organizzazione e la gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti posti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 6 del D.Lgs n. 165/2001 prevede che le variazioni delle dotazioni organiche già determinate devono essere approvate dall'organo al vertice delle amministrazioni nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale;
- l'art. 33 del D.Lgs 165/2001, sostituito dalla Legge n. 183/2011, dispone, tra l'altro, che le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale volta ad accertare l'eventuale esistenza di situazioni di soprannumero o eccedenza di personale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;
- a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.
- la spesa derivante dall'attuazione del presente programma dovrà essere prevista negli appositi interventi del bilancio finanziario triennio 2019/2021

Considerato che:

l'Amministrazione non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

- non emergono situazioni di esubero di personale, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i., nella consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente;
- vengono rispettati i vigenti presupposti normativi per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
- non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;
- ha approvato il nuovo Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità 2018/2020, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D.lgs. 11/04/2006 n. 198 con deliberazione n. 23 del 27 03 2018;
- il limite massimo di spesa ammissibile, così come imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n.296/2006 e s.m.i., è pari a € 252.868,67;
- nell'anno 2018 si sono liberate risorse per € 29.813,30 a seguito del collocamento a riposo di n. 1 istruttore amministrativo cat. C;
- la spesa programmata nell'anno 2019, ammonta complessivamente ad € 238.114,38;

tu

Esaminata

la documentazione ricevuta e in particolare:

Verificato che

-l'ente prevede nella detta proposta l'aumento da part-time di 18 ore settimanali a part-time 24 ore settimanali dell'istruttore direttivo tecnico cat. D nonché la proroga della convenzione ex art. 14 CCNL con dipendente di altro Ente per la copertura del profilo di istruttore direttivo contabile cat. D;

-non vengono previste nuove assunzioni a tempo indeterminato, mentre si prevedono eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa del personale e di lavoro flessibile;

-il Piano occupazionale per l'anno 2019/2021 è attuato nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", nonché nei limiti di spesa del personale, posti dal comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006;

preso atto

del parere di regolarità tecnica e contabile sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, commi 1 e 2, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000, espresso dal Responsabile del servizio - Settore Economico Finanziario,

Ritiene, in relazione alle proprie competenze e ai sensi dell'art. 19, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, di poter esprimere PARERE FAVOREVOLE circa la regolarità dell'atto.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria


Dott.ssa Carmelina Colasanti